

COMUNE DI PESARO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI ORTI CITTADINI

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. del ...

INDICE

Art.1	Requisiti di assegnazione	Pag.	3
Art.2	Modalità di richiesta	u	3
Art.3	Assegnazione	u	3
Art.4	Obblighi degli assegnatari	u	3
Art. 5	Durata dell'assegnazione	u	3
Art. 6	Istituzione nuovi orti o ampliamento	u	4
Art. 7	Divieti	u	4
Art. 8	Attività ammesse	u	4
Art. 9	Scambio di orti	u	4
Art.10	Spese e quota di iscrizione	u	4
Art.11	Diritto di subentro e rinuncia	u	4
Art.12	Recesso – Revoca	u	4
Art.13	Comitato di Gestione	u	5
Art.14	Sanzioni	"	5
Art.15	Entrata in vigore	66	5

Art.1 - Requisiti di assegnazione

1. Gli appezzamenti di terreno destinati ad orti, di proprietà dell'amministrazione comunale, vengono assegnati in gestione, tramite i Quartieri di appartenenza, ai residenti nel territorio del Comune di Pesaro, anche se abitanti in quartieri diversi da quello in cui è ubicato il terreno, che non svolgano attività lavorativa retribuita e che abbiano compiuto il 60° anno di età.

Art.2 - Modalità di richiesta

- 1. La richiesta è effettuata tramite moduli reperibili presso le sedi dei Quartieri e il sito istituzionale del Comune di Pesaro
- 2. Il richiedente dovrà in essa dichiarare:
- di non svolgere alcuna attività retribuita;
- di non avere nel territorio comunale altri appezzamenti coltivati ad orto in proprietà od altro titolo.
- 3. Non è consentita la presentazione della domanda nel caso in cui il richiedente risulti già assegnatario di un appezzamento di terreno ad uso orto sito in un altro quartiere.
- 4. Per la formazione della graduatoria il Consiglio di Quartiere dovrà tenere presente le seguenti priorità:
- a) data di presentazione della domanda;
- b) numero del protocollo di iscrizione nel caso di coincidenza di data di iscrizione:

Art.3 - Assegnazione

- 1. Ad ogni famiglia anagrafica è assegnato in gestione non più di un appezzamento.
- 2. L'intestazione della domanda e la successiva eventuale assegnazione potrà essere costituita da entrambi i coniugi o conviventi more uxorio.
- 3. Nel momento dell'assegnazione di un orto il/i richiedente/i che abbia/no formulato più domande in quartieri diversi è/sono obbligato/i a rinunciare alle ulteriori ed eventuali domande presentate in quartieri diversi, permettendo in tal modo l'aggiornamento tempestivo delle graduatorie.

Art.4 - Obblighi degli assegnatari

- 1. Gli assegnatari dovranno coltivare direttamente l'orto assegnato e non cederlo, nemmeno temporaneamente, a terzi; in caso di momentanea assenza del dei titolari, il terreno potrà essere coltivato da un delegato, preferibilmente facente parte della stessa famiglia anagrafica e comunque legato ad essa da un grado di parentela fino al IV grado o di affinità fino al II grado, per un periodo massimo di sei mesi, previa comunicazione e controllo da parte del Comitato di Gestione.
- 2. Ogni assegnatario è tenuto all'ordine e alla perfetta pulizia, oltre che del proprio orto, anche delle parti comuni quali: sentieri, recinzioni, strade e zone limitrofe avvalendosi anche della collaborazione dell'Amministrazione Comunale
- 3. In ogni caso, onde garantire il decoro dell'intera area, l'assegnatario deve tenere l'orto e le zone limitrofe ben pulite da erbacce e da quant' altro deturpi e degradi l'ambiente.
- 4. Per evitare la proliferazione di zanzare e/o animali ogni assegnatario dovrà rigorosamente attenersi e rispettare le ordinanze del Comune di Pesaro.
- 5. L'altezza delle canne e materiale di sostegno delle culture non dovrà superare i 180 cm e il taglio dovrà essere omogeneo.
- 6. Il materiale di sostegno, le canne, i bastoni e gli attrezzi da lavoro non utilizzati dovranno essere riposti negli spazi riservati a detta funzione.

Art.5 – Durata dell'assegnazione

- 1. Gli orti sono assegnati per un periodo di 2 anni, rinnovabili entro il 31 dicembre dell'anno di scadenza, presentandosi presso la segreteria del Quartiere con un documento di riconoscimento.
- 2. Il Referente di Quartiere, coaudiuvato dal Comitato di Gestione, provvede ad aggiornare la graduatoria ogni qualvolta ci sia la necessità; esso ha la facoltà e gli obblighi propri del responsabile di procedimento e attesta la rispondenza dei criteri di assegnazione

Art.6 – Istituzione nuovi orti o ampliamento

- Nel caso di apertura di una struttura dedicata ad orti presso un nuovo Quartiere, l'assegnazione sarà riservata esclusivamente ai residenti del medesimo Quartiere per i primi sei mesi dalla data dell'effettiva apertura delle iscrizioni.
- Lo stesso criterio sarà applicato Nel caso di ampliamento o apertura di nuove strutture dedicate ad orto, presso Quartieri dove già esistono analoghe strutture.

Art. 7 - Divieti

- Nell'appezzamento attrezzato per le finalità cui è adibito, si fa divieto di:
- affittare o cedere in uso ad altri il lotto assegnato: a)
- appropriarsi di prodotti di orti altrui; b)
- commercializzare i prodotti coltivati; c)
- d) costruire qualsiasi tipo di struttura fissa o temporanea come capanni o similari e erigere divisori fissi;
- tenere animali da cortile o da guardia; e)
- f) manomettere fontanelle idriche e installare apparecchiature automatiche per il riempimento dei contenitori di acqua;
- g) h) coltivare: albero da frutto, carciofi, patate, viti e tutto ciò che non fa parte dei prodotti orticoli;
- utilizzare liquami maleodoranti:
- i) entrare con mezzi a motore all'interno degli orti, e comunque utilizzare mezzi meccanici di ogni tipo;
- appoggiare canne e materiali di sostegno sulla recinzione esterna per non deteriorare la medesima e mantenere il minimo di decoro ambientale.

Art.8 – Attività ammesse

All'interno dell'orto è consentito tenere un annaffiatoio, un tubo di gomma, una bottiglia girevole ad un'altezza massima di 1 ml, una serra costituita da rete di colore verde non più alta di 1 ml.

Art.9 – Scambio di orti

E consentito lo scambio di appezzamenti solo tra due assegnatari entrambi favorevoli. La domanda di un eventuale scambio deve essere presentata, in via preliminare ai rispettivi Comitati di Gestione e successivamente depositata presso il Referente di Quartiere.

Art.10 - Spese e quota di iscrizione

- Le spese relative alla manutenzione dei terreni, delle parti comuni e delle attrezzature necessarie sono a carico degli assegnatari.
- Ogni anno l'assegnatario è tenuto a versare una quota decisa dall'Amministrazione Comunale, in accordo con i Comitati di Gestione, in base alle esigenze che emergeranno relativamente ad ogni struttura.

Art.11 – Diritto di subentro e rinuncia

- In caso di decesso dell'assegnatario, o di uno degli assegnatari nel caso di doppia intestazione, nessun diritto sul lotto potrà essere preteso da membri della famiglia o da un suo o loro delegato, ad esclusione del conjuge o convivente more uxorio, il quale ha diritto al subentro nella gestione, anche se non avesse presentato la domanda.
- In caso di rinuncia degli aventi diritto si procederà alla nuova assegnazione sulla base della graduatoria di cui all'art.2. I familiari o i delegati potranno in ogni caso provvedere entro 3 mesi alla raccolta dei prodotti dell'orto.

Art. 12 – Recesso – Revoca

- 1. L'assegnatario ha il diritto di recedere in qualunque momento dalla concessione, con un preavviso di almeno
- Il Comune ha la facoltà di revocare per giustificati motivi la concessione dando all'assegnatario un preavviso di almeno 3 mesi, ovvero qualora sussistano ragioni di urgenza, di 15 giorni.
- In caso di recesso o revoca, all'assegnatario non spetta alcun diritto, risarcimento o indennizzo. 3.

Art.13 - Comitato di Gestione

- 1. Presso ogni Quartiere è istituito il Comitato di Gestione quale organismo che, in attuazione degli intenti e delle finalità nonché del funzionamento delle aree nel loro complesso, ha il compito di gestione degli orti rapportandosi con l'Amministrazione Comunale.
- 2. Durante la prima riunione dell'Assemblea degli assegnatari degli appezzamenti, convocata dall'Amministrazione Comunale, viene eletto il Comitato di Gestione degli orti, costituito, in via ordinaria, da due Consiglieri e di un Presidente, individuati tra gli assegnatari stessi, con le modalità decise dall'Assemblea stessa e si prende atto della costituzione del Comitato di Gestione. Di ogni seduta sarà redatto un verbale che verrà inviato entro dieci giorni, all'Amministrazione Comunale.
- 3. Nel caso di aree vaste composte da numerosi appezzamenti di terreno il Comitato di Gestione potrà essere costituito da cinque membri, di cui quattro con funzione di Consigliere e un Presidente.
- 4. Il Comitato di Gestione vigila sul costante rispetto del presente regolamento e potrà proporre eventuali modifiche o integrazioni. Propone, informa e sottopone a verifica dell'Amministrazione Comunale richieste, proposte, ecc. che abbiano carattere di utilità per l'intera comunità degli anziani e per i singoli soggetti. Si pronuncia su eventuali controversie insorte tra assegnatari. Convoca, ogni qualvolta se ne presenti l'esigenza, l'assemblea degli assegnatari. Si occupa della consegna delle chiavi dell'orto e della gestione delle quote di iscrizione di cui all'art 10
- 5. Ogni assegnatario dovrà rispettare le decisioni prese dal Comitato di Gestione e dall'Amministrazione Comunale.

Art. 14 - Sanzioni

- 1. Ai sensi del "Regolamento per la disciplina, l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti comunali, alle ordinanze del Sindaco e dei dirigenti" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 07.05.2012 e dell'art. 7-bis del TUEL, le violazioni al Presente regolamento ed alle decisioni assunte dal Comitato di Gestione, sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra Euro 50,00 ed Euro 150,00
- 2. Il Comitato di Gestione, nel caso riscontri delle irregolarità da parte degli assegnatari, può applicare agli stessi un richiamo verbale nel quale invita il destinatario a provvedere in merito assegnando un termine congruo.
- 3. Qualora l'assegnatario non provveda, il Presidente del Comitato di Gestione comunicherà l'inottemperanza, all'Amministrazione comunale per gli eventuali provvedimenti di competenza.
- 4. L'Amministrazione comunale, dopo aver verificato i fatti provvede all'irrogazione della sanzione pecuniaria e nei casi di reiterazione delle violazioni più gravi alla revoca dell'assegnazione.
- 5. Il mancato versamento delle spese e delle quote previste dall'art. 10 comporta la revoca di diritto dell'assegnazione
- Il Comitato di Gestione viene rinnovato ogni due anni, in occasione dell'Assemblea di fine anno.

Articolo 15 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione